



Allegato a

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI ORGANIZZATE DAL COMUNE ED UTILIZZO DI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA NELLE PROCEDURE DI ACCESSO.

PREMESSA
Principi generali

I principi cui si ispira il presente Regolamento sono quelli enunciati negli articoli 2-3 e 38 della Carta Costituzionale.

Ad essi si aggiungono quelli che rappresentano le fondamenta della Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Legge n. 328/2000; nella fattispecie il principio cardine della solidarietà di comunità.

Il sistema degli interventi e dei servizi sociali, come politica rivolta alla generalità dei cittadini senza vincolo di appartenenza, può realizzarsi solo e attraverso il concorso di più soggetti, istituzionali e non, appartenenti al pubblico o al privato sociale, attraverso l'attuazione di quelle competenze e responsabilità di ognuno e la disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al raggiungimento di alcuni obiettivi prioritari quali: il diritto ed il benessere del cittadino in un sistema di sicurezza sociale.

L'azione di tutela si muove nella direzione della prevenzione, per l'eliminazione e/o riduzione delle condizioni di bisogno dovute all'insufficienza di reddito, al superamento delle difficoltà sociali e della mancanza di autonomia, sia a livello di singolo individuo che familiare.

CAPO I
FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
Oggetto dei Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Musile di Piave esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dall'art. 13 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Alle attività in parola, come individuate nel presente regolamento, si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità attuative di cui al D.P.C.M. n. 221 del 7.5.1999 e al D.P.C.M. del 4.4.2001, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento il Comune di Musile di Piave introduce criteri integrativi di valutazione dei richiedenti l'intervento comunale, come consentito dall'art. 3 del Dlgs 109/98 e dall'art. 2, comma 4 del DPCM 221/99.

Art. 2
Interventi e prestazioni

Al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 22 della Legge 8.11.2000 n.328, affinché ciascuna persona possa disporre di sostegni alla propria vita familiare che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne

facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità - sociale, il Comune di Musile di Piave attiva:

- 1) un sostegno alla vita familiare (generi alimentari, pagamento bollette, vestiario ecc. ecc.)
- 2) un servizio di assistenza domiciliare;
- 3) una integrazione della retta di ricovero per anziani/inabili
- 4) una sistemazione in alloggio di emergenza;
- 5) Soggiorni climatici montani e/o marini e/o lacustri e/ o termali per gli anziani
- 6) Fornitura dei pasti a domicilio/accompagnamento presso luoghi di prima necessità

Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 3 del presente regolamento, possono essere concesse esenzioni o riduzioni sulle tariffe dei costi / contributi, per la frequenza dei bambini ai servizi di asilo nido e prescolari in genere, nonché per l'utilizzo di servizi quali trasporti scolastici e mense scolastiche e riduzioni e/o esenzioni T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale) ai sensi dei relativi regolamenti comunali.

Di norma gli interventi di sostegno di cui al presente regolamento sono destinati ai soggetti residenti nel Comune di Musile di Piave che versino in condizioni socio - economiche di difficoltà, come precisato nei successivi articoli.

CAPO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'art. 2, commi 1 - 3 del Dlgs 109/98 e dell'art. 1 bis del DPCM 221/99, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati secondo quanto previsto dal Dlgs 109/98 (art 2 e tabella 1) e dal DPCM 221/99 (artt. 2, 3 e 4), salva l'applicazione dei criteri integrativi, ove previsti dal presente Regolamento.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza, di cui alla tabella 2 allegata al Dlgs 109/98 e all'art. 5 del DPCM 221/99.

modifica

Inoltre nel valutare le necessità di sostegno in favore di nuclei familiari con minori, si terrà conto anche della eventuale presenza (ed i relativi redditi) di genitori non conviventi, anche naturali, che abbiano riconosciuto il minore stesso.

Oltre che dei redditi imponibili ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi, dei redditi di lavoro prestato nei Paesi limitrofi, dei proventi derivanti da attività agricole e dei redditi figurativi delle attività finanziarie, di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 3, comma 1, del DPCM 221/99, si tiene conto, ai fini del calcolo della situazione economica, anche di ogni altro reddito non imponibile ai fini IRPEF, come pure di ogni altro reddito assoggettato a tassazione separata, oppure erogato da altro Stato e non sottoposto a tassazione in Italia, con esclusione dell'assegno di cura.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 109/98, dell'art. 6 del DPCM 221/99 e del T.U. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutazioni delle condizioni familiari ed

economiche ai fini del calcolo I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica). E' facoltà dell'Ente erogatore richiedere una nuova dichiarazione quando ritenga che possano essere intervenute significative variazioni rispetto alla dichiarazione presentata, ancorché non ancora scaduta. Alla scadenza annuale della dichiarazione unica, questa va comunque rinnovata.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art. 4 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

Ulteriori Criteri di selezione dei beneficiari in base al possesso di beni liquidabili

Ai fini della determinazione dei tempi e delle priorità di intervento da parte del Comune, si tiene conto, principalmente ai fini dell'erogazione di sostegni alla vita familiare di carattere ripetitivo, dell'eventuale possesso, da parte del richiedente, di beni mobili registrati e/o di altri oggetti di valore e dei tempi e possibilità della loro alienazione; a tal fine il comune può richiedere che la dichiarazione unica di cui al precedente art. 3 sia opportunamente integrata. In particolare, il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo 3, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del C.C. La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare

CAPO III

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEI SOGGETTI SOSTEGNO ALLA VITA FAMILIARE

Art. 5

Definizione

Gli interventi del Comune di sostegno alla famiglia sono volti a consentire il raggiungimento del "reddito sociale" ; per reddito sociale si intende quel minimo di disponibilità economica (sia in termini di denaro che in beni di servizio gratuitamente accessibili) necessari perché l'individuo ed il suo nucleo familiare possa soddisfare i fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Musile di Piave individua, quale valore economico della soglia del reddito sociale per un individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo dell'assegno sociale corrispondente alle contribuzione economica assegnata dopo il 65° anno di età (pensione sociale in assenza di altri redditi), da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per far fronte a tutte le richieste accoglibili, il Comune procederà ad assegnazioni in favore dei casi più gravi e/o a riduzioni proporzionali dei sussidi od ausili erogabili.

Art. 6

Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Musile di Piave attiva un sostegno alla vita familiare e sociale delle famiglie esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano e che sono al di sotto della soglia del "reddito sociale", le seguenti forme di sostegno alla vita familiare, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

a) "l'aiuto ordinario" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e temporanea elargizione di generi di prima necessità. Il suddetto aiuto dovrà essere riconosciuto in via prioritaria sottoforma di interventi quali il pagamento di bollette, di generi alimentari e di vestiario e subordinatamente sottoforma di interventi di cui al seguente art.11 Le forniture di generi alimentari dovranno essere limitate a generi di prima necessità, con esclusione assoluta di alcolici. Per questo tipo di servizio potranno anche essere istruite delle apposite convenzioni con le Associazioni di volontariato del territorio del Comune di Musile.

b) "l'aiuto straordinario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause eccezionali attraverso sostegni straordinari di tipo economico che comunque saranno garantiti dal Comune, qualora quanto previsto nel precedente punto a) non sia sufficiente ed esaustivo al superamento delle difficoltà della persona o della famiglia.

c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo stesso svolto. Il "vantaggio economico" può essere una delle modalità di erogazione dell'aiuto straordinario, oppure essere disposto come forma di sostegno distinta da essi.

Ai destinatari degli aiuti in parola, a seconda della consistenza e durata degli stessi, il Comune può chiedere di partecipare ad un programma di recupero dell'autonomia economica, elaborato dai Servizi Sociali, come pure la disponibilità, per la durata dell'aiuto, a svolgere attività di volontariato o di utilità sociale, in collaborazione con il Comune stesso o con associazioni ed altri soggetti senza fini di lucro convenzionati con il Comune.

Art. 7

Destinatari

Sono destinatari degli interventi di sostegno alla vita familiare coloro i quali abbiano i seguenti requisiti :

- Iscrizione anagrafica regolare presso il Comune di Musile di Piave. Si considera regolare l'iscrizione che corrisponda ad un effettiva domiciliarità presso l'indirizzo anagrafico e non vi siano interruzioni dovute al trasferimento di fatto della propria dimora in altro comune per esempio per intervenuto sfratto, cambiamenti di dimora o situazioni in attesa di cancellazione;
- Possesso regolare di "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno; non si ritiene regolare il solo documento provvisorio rilasciato dagli Uffici di competenza), o almeno cinque anni continuativi di regolare residenza nel Comune;
- Possesso regolare di "carta di soggiorno UE" per cittadini extracomunitari, familiari di cittadini italiani ed europei;

Sono esclusi coloro i quali pur essendo in possesso dei sopraccitati requisiti, beneficino di congrui contributi regionali quali quelli riconosciuti per le locazioni, gli assegni di maternità, nucleo familiare numeroso e altro.

I soggetti che ricevono "l'assegno di cura" dati i requisiti richiesti per il riconoscimento di suddetto contributo, possono beneficiare degli interventi previsti per il sostegno alla vita familiare.

Per beneficiare dell'aiuto temporaneo, di cui alla lettera a) del precedente art. 6, occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 3 e all'art.5.

I soggetti destinatari di aiuti debbono, altresì:

- essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore in base ai valori catastali, non può eccedere la soglia di Euro 61.000,00 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.
- Disporre di un patrimonio mobiliare non superiore a Euro 7.000,00.

Gli aiuti a sostegno della vita familiare di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 6, aventi carattere straordinario, potranno essere concessi anche a coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore alla soglia del reddito sociale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari. Inoltre detti aiuti potranno essere concessi, in casi straordinari e debitamente motivati, anche a soggetti/famiglie non aventi ancora maturato i requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

Nell'attribuzione degli aiuti di cui al presente capo viene di norma data priorità ai seguenti soggetti

- Persone anziane (ultrasessantacinquenni), disabili con inabilità lavorativa, persone non autosufficienti assistite a domicilio, genitori soli con figli a carico;
- Casi sociali multiproblematici per i quali l'Ufficio di Servizi Sociali Comunali direttamente o in collaborazione con i Servizi Socio-Sanitari territoriali abbia avviato un progetto assistenziale di intervento.

Art. 8

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata su apposito modulo predisposto dall'Ufficio dei Servizi Sociali, all'Ufficio protocollo del Comune corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del T.U. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, l'Assistente Sociale comunale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato

Art. 9

Istruttoria della domanda

La domanda di sostegno alla vita familiare è immediatamente istruita dal Servizio Sociale comunale e comunque definita entro 30 giorni.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del Comando di Polizia Municipale e/o della Guardia di Finanza.

L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione contabile del Responsabile del Servizio.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio – sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 8.

Art. 10

I soggetti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze avanzate dal richiedente.

Quando i soggetti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei soggetti obbligati agli alimenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto sostenuto.

Art. 11

Assegnazione del sostegno alla vita familiare - modalità e limiti

La Giunta Comunale compatibilmente con le disponibilità economiche e finanziarie del Comune definirà i criteri per la quantificazione dell'aiuto ordinario (art. 6 lett. a), fermo restando che lo stesso, anche in termini di valore dei beni o di servizi erogati, non potrà superare la differenza tra la soglia del reddito sociale e il reddito effettivo del nucleo familiare.

Il Responsabile del Servizio sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina gli interventi per il sostegno alla vita familiare stabilendone le modalità ed il limite temporale, che comunque non potrà essere superiore a mesi sei continuativi nell'arco di una stessa annualità.

L'eventuale aiuto economico straordinario, sarà di volta in volta definito di concerto dagli uffici competenti e l'Assessore di comparto. La concessione dell'aiuto normalmente di carattere "una tantum", avrà comunque durata massima di tre mesi nell'arco della stessa annualità.

Gli aiuti sia ordinari che straordinari sono prioritariamente erogati, in tutto o in parte, in forma di buoni per acquisto di derrate alimentari o vestiario, nonché di pagamento di bollette per i servizi essenziali, come pure in forma di vantaggi economici (art.6 lett.c che precede) e solo in via straordinaria ed eccezionale in denaro. In quest'ultimo caso, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione in denaro può essere erogata a persona diversa dal beneficiario, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Ai fini del calcolo dell'ammontare dell'aiuto, si tiene conto anche del valore dell'erogazione dei beni di consumo

La liquidazione dell'aiuto economico straordinario se in denaro sarà materialmente eseguita con atto dirigenziale secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

Ai cittadini che viene concesso una forma qualsiasi di aiuto potranno essere richieste, come indicato all'art.6, collaborazioni di valenza sociale e di pubblica utilità coinvolgendoli nel mondo del volontariato.

CAPO IV **ASSISTENZA DOMICILIARE**

Art. 12 *Definizione*

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza e/o assistenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità economica e/o sociale.
- e) a nuclei familiari con minori in disagio psico-sociale in collaborazione con il servizio tutela minori ed il servizio domiciliare minori dell'A.Ulss n. 10.

Art. 13 *Finalità*

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 14 *Prestazioni*

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona (sono esclusi interventi di carattere infermieristico o che comportino l'uso di strumenti particolari che possano arrecare danno o ferite all'assistito, es. manicure, pedicure, iniezioni intramuscolari, sostituzione/drenaggio del catetere, medicazione per piaghe da decubito, etc.) e dell'abitazione (gli ambienti che hanno la precedenza dovranno essere la cucina ed il bagno; è da intendersi non attuabile il servizio nel caso di coabitazione dell'assistito con persone autosufficienti);
- d) preparazione dei pasti;
- e) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- f) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste della persona assistita.

Per tutte le situazioni che richiedano anche un'assistenza infermieristica o specifica, verrà realizzata una collaborazione con il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) dell'A.Ulss n. 10.

Art. 15
Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dall'Assistente Sociale in seguito ad un progetto di intervento concordato con gli operatori addetti all'assistenza.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio, che dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ufficio dei Servizi Sociali, dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli art. 3 e seguenti del presente regolamento.

In caso di prestazioni sociali agevolate, rese nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, ai fini della determinazione della situazione economica di riferimento, si applicano, ove più favorevoli, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 ter, del D.lgs n. 109/98.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda. Nei casi di urgenza o d'impossibilità di reperire dati precisi, si procederà come stabilito all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 16
Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse operative e finanziarie del comune relative al servizio, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda ad eccezione dei casi di emergenza sociale, così come valutati dall'Assistente Sociale del Comune.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale/gestionale;
- 2) risorse familiari, conviventi e non;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 17
Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano, come segue, al costo del servizio:

a) situazione economica entro una volta e mezzo del reddito sociale	Nessun contributo
b) situazione economica oltre il punto a) e fino al doppio della soglia del reddito sociale	25 % del costo del servizio, purché la situazione economica residua non scenda al di sotto del limite di cui al p. a)
c) situazione economica oltre il punto b) e fino al triplo della soglia del reddito sociale	50 % del costo del servizio, purché la situazione economica residua non scenda al di sotto del limite di cui al p. b)
d) situazione economica oltre il triplo della soglia del reddito sociale	L'intero costo del servizio, purché la situazione economica residua non scenda al di sotto del limite di cui al p. c)

Con delibera di Giunta Comunale vengono determinati, annualmente i costi unitari del servizio. La valutazione della condizione economica, individuata seconda le modalità di cui all'art. 3 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita. Inoltre, su esplicito giudizio motivato dell'Assistente Sociale, in base alle caratteristiche del caso e alla necessità dell'intervento, il Servizio potrà essere fornito a titolo gratuito indipendentemente dalla propria situazione economica.

CAPO V

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI O SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 18 *Definizione*

Per integrazione della retta di ricovero della persona non autosufficiente in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani o altri soggetti bisognosi che siano inseriti nella strutture residenziali protette della rete dei servizi socio - sanitari.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui il ricoverato, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 19 *Finalità*

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alla persona non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Le "Linee guida di lavoro tra i servizi del territorio per la tutela del minore in situazione di disagio, pericolo o pregiudizio", redatte in applicazione della "Convenzione tra i Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 1 e l'Azienda ULSS n. 10 per la gestione dei servizi socio assistenziali delegati dell'area materna e infantile di cui al Piano di Zona dei Servizi Sociali", stipulata in data 16.06.1999, prevedono forme e modalità condivise nella gestione delle attività e degli interventi di tutela minorile (allontanamento del minore, affido familiare e inserimento in struttura protetta).

Per quanto riguarda l'affido familiare, l'Amministrazione Comunale adotta il "Disciplinare procedurale per l'affido familiare", approvato dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, nella seduta del 31.03.1999.

Art. 20 *Domanda ed istruttoria*

Per poter beneficiare dell'integrazione, della retta, l'anziano/inabile o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui agli art. 3 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, in caso di persona sola, senza parenti o altri sostegni, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito fino ad un massimo pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

Art. 21

Retta a carico del ricoverato

L'anziano/inabile è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura, facente parte della rete dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- c) i beni mobili;
- d) per i ricoveri dei minori le compartecipazioni ai costi della retta faranno parte del progetto individualizzato previsto come sopra.

Art. 22

Concorso dei soggetti obbligati

Ai soggetti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 10.

I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "reddito sociale" e sino al raggiungimento del quadruplo del "reddito sociale"; qualora la situazione economica del soggetto obbligato sia superiore a quattro volte il "reddito sociale" (detratto quanto dovuto quale obbligo di alimenti), questi è tenuto al pagamento integrale di quanto necessario alla copertura della retta di ricovero

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 23

Recupero dei crediti

Il Comune può intraprendere specifiche azioni anche cautelari, conservative od esecutive, nei casi e nelle forme di legge sui beni della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto, o sui beni dei soggetti tenuti agli alimenti, qualora essi posseggano beni il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese dell'assistenza, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme dallo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

L'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati) deve aver luogo previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Qualora risulti inopportuno procedere all'alienazione di beni dell'assistito, il Comune può concludere con il medesimo appositi contratti, convenzioni o accordi, nelle forme idonee a consentirne l'opponibilità agli eredi/successori e ai terzi in generale, in base ai quali l'assistito cede al Comune, a titolo di rimborso delle spese che l'ente ha sostenuto o sosterrà per l'assistenza, la proprietà o altro diritto reale su beni che gli appartengono, previa idonea stima del valore dei

medesimi; può anche convenirsi che dei beni ceduti al Comune o di parte di essi l'assistito conservi temporaneamente, o fino al decesso, il godimento.

Modifica:

A seguito di specifica e motivata domanda per i debiti nei confronti del Comune di natura socio-assistenziale, possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti, fino ad una durata massima di ventiquattro (24) mesi.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 24

Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Responsabile del Servizio in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

Art. 25

Minori stranieri non accompagnati

Per il ricovero di minori stranieri non accompagnati trovati nel territorio comunale si fa rimando alla normativa. Il Comune stipulerà convenzioni o accordi con Enti, Istituzioni o Case di Accoglienza.

CAPO VII

SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

Art. 26

Definizione

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà del Comune o da questi assunti in locazione e destinati allo scopo con atto di Giunta Comunale.

La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio di bagno e cucina anche in coabitazione con altri.

Art. 27

Destinatari

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nel Comune, con un reddito familiare convenzionale annuo non superiore al limite per l'accesso agli alloggi dell'ATER stabilito annualmente dalla Giunta Regionale, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;

- d) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti (alloggio antigienico e/o sovraffollato documentato dall'autorità competente; presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatore di handicap; invalidità civile riconosciuta superiore all'80%).

Art 28

Procedura per la sistemazione e obblighi degli assegnatari

La sistemazione avrà luogo con provvedimento del Responsabile del Servizio a seguito di istruttoria dell'Assistente Sociale da cui risulti la necessità dell'intervento.

La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

- a) le assegnazioni avranno carattere provvisorio per fronteggiare situazioni di emergenza e non potranno avere durata superiore all'anno salvo proroghe al massimo di pari durata ciascuna, dovute all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio.
- b) gli assegnatari dovranno versare un canone di convenzione determinato nella misura del 20% del reddito netto complessivo del nucleo familiare, garantendo però la conservazione della situazione economica del nucleo familiare sino alla soglia del reddito sociale, calcolata ai sensi dell'art. 3 e seguenti del presente regolamento; è prevista la possibilità di assegnare l'alloggio a titolo gratuito e a canone ridotto in base a relazione dell'Assistente Sociale del Comune;
- c) il canone di convenzione deve essere comprensivo delle spese di riscaldamento, e di consumo dell'acqua potabile, le spese di energie elettrica saranno a carico degli assegnatari;
- d) gli ospiti, quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione, dovranno esibire attestazione sanitaria circa l'assenza di patologie contagiose che impediscano la vita in comunità;
- e) gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;
- f) il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio; l'allontanamento è disposto dal Dirigente anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili;
- g) all'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

L'assegnatario dovrà sottoscrivere apposita convenzione, o atto unilaterale d'obbligo, con cui si impegna al rispetto di quanto sopra elencato; in particolare, in tale sede andrà precisato il canone dovuto al Comune che verrà corrisposto tramite bollettino postale, secondo scadenze mensili previste dal contratto/convenzione, ed esibendo la ricevuta di pagamento all'Ufficio Casa del Comune

Art. 29

Priorità

E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari:

- a) con situazione economica più bassa ed impossibilità o difficoltà temporanea a provvedere al sostentamento;
- b) con minori a carico;
- c) con anziani a carico non o parzialmente autosufficienti.

Art. 30

Spese di gestione, consumi, manutenzioni e riparazioni

Sono a carico del Comune la manutenzione dell'alloggio, ad esclusione degli interventi di minuta manutenzione/riparazione, compatibili con la temporaneità della presenza degli ospiti.
Sono a carico dell'ospite la pulizia delle camere e dell'alloggio, dei servizi e degli spazi comuni, nonché le spese di gestione ordinarie degli impianti e relativi canoni di utilizzo, nonché le minute manutenzioni/riparazioni non a carico del Comune.

Art. 31

Natura dell'immissione nell'alloggio

L'immissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità e per lo scopo temporaneo di assicurare il diritto ad ogni essere umano ad usufruire di un alloggio in cui vivere.

In via normativa si applica, in quanto compatibile, la legge regionale che regola l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono in ogni caso esclusi la proroga o il rinnovo tacito delle concessioni e qualunque diritto dell'ospite all'automatico rinnovo della concessione alla scadenza

CAPO VIII

AGEVOLAZIONI PER SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

Art. 32

Integrazione sociale e benessere psicofisico

Tra le provvidenze di sostegno alla popolazione anziana intese a facilitare l'integrazione sociale e che contribuiscano a supportare lo stato di benessere psicofisico così come esplicitato all'art. 2 del presente regolamento, rientrano anche le riduzioni percentuali da applicare alla quota di concorso della spesa per gli anziani partecipanti ai soggiorni climatici montani e/o marini e/o termali e/o lacustri organizzati o riconosciuti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 33

Destinatari e determinazione delle riduzioni percentuali

a) destinatari

Possono partecipare ai soggiorni estivi i soggetti, residenti nel Comune, e in Comuni limitrofi che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) essere titolari di pensione con età superiore a 60 anni;
- b) essere titolari di assegno di invalidità con età superiore a 55 anni, essere pensionati per inabilità, ed avere un'età superiore a 55 anni;
- c) essere coniuge o convivente del richiedente (la convivenza è valutata secondo le modalità previste dalla Regione per l'assegnazione agli alloggi di edilizia economica popolare);

L'ammissione dei soggiorni climatici è stata prevista per anziani autosufficienti.

Persone anziane o comunque con elevato grado di inabilità, solo se debitamente accompagnate da persone di loro fiducia che le assista per ogni necessità, possono partecipare al soggiorno estivo dopo che essi stessi, o i loro familiari, o l'accompagnatore avranno trattato con la struttura alberghiera e in collaborazione con l'ufficio di Servizio Sociale Comunale tutte le condizioni per l'ospitalità.

Le domande di ammissione ai soggiorni estivi potranno essere presentate presso l'Ufficio competente del Comune, nei termini annualmente stabiliti e opportunamente pubblicizzati, allegando la seguente documentazione:

- a) certificato medico attestante la compatibilità delle condizioni di salute del richiedente con il soggiorno prescelto, nonché le condizioni di autosufficienza;
- b) in caso di richiesta di prestazione agevolata (partecipazione del Comune al costo del soggiorno): dichiarazione sostitutiva unica, riguardante le condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza, prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n.109/98 e successive modificazioni, nonché dai relativi decreti attuativi (ISEE);
- c) nel caso di persone non autosufficienti la domanda dovrà essere presentata in collaborazione con i Servizi Sociali Comunali ;

L'ammissione avverrà fino alla concorrenza dei posti disponibili, con precedenza ai cittadini residenti nel Comune di Musile di Piave;

b) partecipazione economica al costo del servizio

Solo gli utenti residenti nel Comune possono richiedere la partecipazione economica al costo del soggiorno. Tale partecipazione è quantificata in base al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di riferimento.

Il coniuge o il convivente del richiedente che non sia in possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere a, b della precedente parte 2. del presente art.33 , pagherà l'intera quota.

L'agevolazione è applicata ad un solo soggiorno per anno (il primo in ordine di tempo), ad ulteriori soggiorni è possibile partecipare pagando l'intera quota.

Nel caso di persone disabili che necessitano di accompagnatore, il Comune garantirà all'anziano la stessa agevolazione economica prevista per tutti i partecipanti al soggiorno. L'accompagnatore è escluso dal beneficio economico di cui sopra.

L'esame delle domande per l'ammissione ai soggiorni estivi e la determinazione delle quote di partecipazione alla spesa sono di competenza dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune, che svolgerà tali funzioni nel rispetto delle norme fissate dal presente regolamento.

Per il calcolo del valore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente l'ammissione ai soggiorni estivi, si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n.109 (ISEE) e successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi.

Il nucleo familiare di riferimento è composto da tutti i componenti che risultano anagraficamente iscritti.

Le quote di partecipazione al costo del servizio sono calcolate in percentuale e stabilite sulla base del valore ISEE del nucleo familiare di riferimento, secondo la seguente proporzione:

$$\text{Percentuale di contribuzione personalizzata} = \frac{100 \times \text{ISEE nucleo riferimento}}{\text{Soglia ISEE per agevolazione}}$$

Per l'anno 2009 la soglia massima d'accesso alle agevolazioni è stabilita in Euro 7.500,00(rivedibile annualmente con apposito atto della Giunta Comunale)

La percentuale di contribuzione personalizzata(cioè la quota a carico del partecipante al soggiorno) sarà arrotondata all'unità inferiore (es. 88,173% = 88%).

Nel caso in cui la percentuale di contribuzione personalizzata sia inferiore al 85% sarà comunque applicata la contribuzione minima del 85%, da intendersi complessiva sul totale della quota del nucleo familiare, qualora vi siano due partecipanti.

Qualora vi sia un solo partecipante la quota di percentuale di contribuzione personalizzata, potrà essere ridotta all'80%

In applicazione dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n.109/98 e successive modificazioni, il Comune effettuerà, sulle dichiarazioni delle condizioni economiche del nucleo familiare, controlli a campione e comunque nel caso che oggettivamente si ritenga si siano verificate irregolarità nell'autocertificazione.

Nell'ambito dei suddetti controlli in caso di omessa o infedele dichiarazione il Comune attiverà i provvedimenti di competenza anche ai fini dell'eventuale recupero dei benefici concessi .

In caso di richiesta ed assegnazione della camera singola, il supplemento del costo non sarà soggetto ad agevolazioni economiche ma sarà a totale carico dell'utente.

La quota di partecipazione alla spesa dovrà essere versata in due soluzioni, la seconda almeno quindici giorni prima della partenza; in caso di forzata e documentata rinuncia prima della partenza, il Comune provvederà al rimborso.

Le spese di trasporto e di animazione sono a carico del Comune di Musile.

Per i casi sociali con problemi di indigenza economica riconosciuti dall'Assistente Sociale del Comune e bisognosi dell'utilizzo del Servizio, si prevede il riconoscimento della copertura anche totale delle spese di soggiorno.

c) *scelta località e organizzazione del servizio*

Nella scelta della località presso cui organizzare i Soggiorni climatici, si terrà conto degli eventuali suggerimenti e delle esigenze provenienti da incontri con gli anziani del Comune e delle Associazioni che li vedono coinvolti. .

Per la gestione del servizio potranno essere contattate delle Agenzie di viaggi, esperte nel settore che siano in grado di gestire il rapporto con le strutture alberghiere e che si occupino dell'aspetto economico per quanto concerne i pagamenti delle quote, le verifiche delle sistemazioni e l'adeguatezza dei servizi prestabiliti.

CAPO IX FORNITURA DEI PASTI A DOMICILIO

Art.34

Pasti a domicilio

Il Comune attiva un servizio di consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento (mensa scolastica, durante il periodo scolastico e presso un servizio di ristorazione del territorio, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, con il quale il Responsabile del Servizio provvederà a stipulare apposita convenzione), destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente per perdita temporanea di autonomia e assenza o difficoltà dei familiari a provvedere al riguardo o come integrazione inerente il progetto di intervento con l'assistenza domiciliare, quando gli operatori non possono occuparsene personalmente per motivi legati alla gestione dei casi e agli orari di servizio.

La richiesta è istruita dall'Assistente Sociale.

Il pagamento del servizio avverrà attraverso l'acquisto dei buoni mensa per la scuola (prezzo intero), durante il periodo scolastico o come verrà stabilito nella convenzione da stipularsi con un servizio di ristorazione, nel periodo di sospensione del servizio di mensa scolastica.

Per coloro che si trovino nella situazione economica al di sotto della soglia del reddito sociale, il pasto è gratuito; l'ammissione gratuita è disposta dal Responsabile del servizio su relazione dell'Assistente Sociale.

CAPO X AGEVOLAZIONI PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ALL'INFANZIA E INTEGRATIVI PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Art. 35

Servizi erogabili, tariffe e contributi

In materia di modalità di erogazione, anche mediante convenzioni o appalti con soggetti terzi, e di relativa tariffazione, dei servizi socio-educativi per l'infanzia, nonché dei servizi integrativi per gli alunni della scuola dell'obbligo (servizio mensa e di trasporto scolastico), si rinvia agli appositi provvedimenti comunali che li istituiscono e li disciplinano.

Restano confermate le riduzioni tariffarie già in essere per le famiglie con più di un bambino che usufruisce del servizio mensa e di trasporto scolastico; nei casi di situazioni economiche disagiate potranno essere concesse ulteriori riduzioni o esenzioni come "vantaggi economici" ai sensi degli artt. 6 e seguenti del presente regolamento.

Per quanto concerne i contributi sulle rette in favore delle famiglie che usufruiscono dei servizi dei centri per l'infanzia o degli asili nido, si rinvia alla delibera di Consiglio n. 32 del 27.07.2006 "

Criteri per la concessione di agevolazioni sulla retta di frequenza, per nuclei familiari residenti del Comune di Musile di Piave che usufruiscono dei servizi per l'infanzia da zero a tre anni" o ad successive modificazioni.

CAPO XI
ALTRI INTERVENTI DI CARATTERE SOCIO – ASSISTENZIALE EROGATI DAL
COMUNE, O LA CUI ISTRUTTORIA COMPETE AL COMUNE

Art. 36

Inserimento lavorativo di categorie deboli o svantaggiate

Il Comune coopera con gli Enti competenti in materia di inserimento lavorativo in ambiente protetto di particolari categorie svantaggiate, anche concordando programmi di inserimento lavorativo presso il Comune stesso.

Art. 37

Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

Il comune eroga, su incarico della Regione, i contributi sugli affitti, secondo i criteri, le procedure e le modalità stabilite dalla specifica normativa (Deliberazione della Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 11 della L. 431 del 09.12.1998), entro i limiti dei trasferimenti regionali.

Art. 38

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità

In materia di assegni alle famiglie numerose e di assegni di maternità, il comune effettua le operazioni istruttorie previste dalla relativa normativa (artt. 65 e 66 della L. 448/1998, D.lgs 109/1998 come modificato dal D.lg. 130/2000, Regolamento approvato con DM 306/1999 e successive modifiche).

Art. 39

Borse di Studio

Il comune effettua l'istruttoria e l'erogazione del contributo regionale per le borse di studio in base alle disposizioni contenute nella relativa normativa (L.R. 62 del 2000).

Art. 40

Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a studenti della scuola media inferiore appartenenti a famiglie con particolari situazioni economiche.

Il Comune effettua l'istruttoria e l'erogazione del contributo regionale per le borse di studio in base alle disposizioni contenute nella relativa normativa (L.n.118 del 28.12.2001 e L.R. n.1 del 19.01.2001).

Art.41

Servizio di Telesoccorso- Telecontrollo.

Per quanto concerne il Servizio di Telesoccorso-Telecontrollo, il Comune effettua le operazioni istruttorie previste dalle relative normativa e disposizioni regionali (circolare n.14 del 21/07/1997 e nota informativa sulla sopracitata circolare prot. n. 14551/206.31 del 17/12/1999).

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI E DIVERSE

Art. 42

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 43

Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività. E' fatta salva la decorrenza speciale prevista dall'art. 36, terzo comma, che precede

Art. 44

Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e/o correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione Veneto, troveranno immediata applicazione anche al fine dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 45

Relazione sull'attività svolta

Annualmente i Servizi Sociali Comunali produrranno alla Giunta Comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta in esecuzione del presente regolamento.

Art. 46

Pubblicità del regolamento

Il presente Regolamento verrà pubblicizzato in forma adeguata e copia dello stesso, ai sensi delle norme vigenti, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 47

Norme transitorie

Fintanto che la Regione Veneto non definirà con precisione le competenze, il Comune, sulla base di una convenzione con la Provincia di Venezia, provvederà ad erogare i contributi previsti per i minori riconosciuti dalla sola madre in base ai criteri previsti per il reddito sociale.